

Art. 4.

*(Incarichi di natura professionale e di direzione di struttura).*

1. Le regioni, tenuto conto delle norme in materia stabilite dalla contrattazione collettiva, disciplinano i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, PREVIO AVVISO CUI L'AZIENDA È TENUTA A DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ, sulla base dei seguenti principi:
  - a) la selezione viene effettuata da una commissione presieduta dal direttore sanitario e composta da due direttori di struttura complessa nella medesima specialità dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da elenchi nominativi predisposti dalla regione interessata TRA IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA STESSA DISCIPLINA MA COMUNQUE ESTERNI ALL'AZIENDA INTERESSATA ALLA COPERTURA DEL POSTO;
  2. *A-BIS*) LA NOMINA DEI RESPONSABILI DI UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA A DIREZIONE UNIVERSITARIA È EFFETTUATA DAL DIRETTORE GENERALE SU INDICAZIONE DEL RETTORE, SU PROPOSTA DEL COORDINAMENTO INTERDIPARTIMENTALE O DELL'ANALOGO COMPETENTE ORGANO DELL'ATENEO, SULLA BASE DEL *CURRICULUM* SCIENTIFICO E PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE DA NOMINARE
  - B*) LA COMMISSIONE RICEVE DALL'AZIENDA IL PROFILO PROFESSIONALE DEL DIRIGENTE DA INCARICARE E, SULLA BASE DELL'ANALISI COMPARATIVA DEI *CURRICULUM*, DEI TITOLI PROFESSIONALI POSSEDUTI, DELL'ADERENZA AL PROFILO RICERCATO E DEGLI ESITI DI UN COLLOQUIO, SELEZIONA DA UNO A TRE CANDIDATI CHE HANNO OTTENUTO I MIGLIORI PUNTEGGI. IL DIRETTORE GENERALE INDIVIDUA IL CANDIDATO DA NOMINARE SULLA BASE DELLA TERNA PREDISPOSTA DALLA COMMISSIONE, MOTIVANDONE ANALITICAMENTE LA SCELTA. QUALORA IL DIRIGENTE A CUI È STATO CONFERITO L'INCARICO DOVESSE LASCIARLO CADERE ENTRO 3 ANNI DALLA NOMINA, SI PROCEDERÀ ALLA SOSTITUZIONE SCEGLIENDO FRA GLI ALTRI DUE PROFESSIONISTI FACENTI PARTE DELLA TERNA INIZIALE.
2. L'incarico di responsabile di struttura semplice, intesa come articolazione interna di una struttura complessa o di un dipartimento, è attribuito dal direttore generale, su proposta, rispettivamente, del direttore della struttura complessa di afferenza o del direttore di dipartimento, a un dirigente con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina oggetto dell'incarico. Negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, il direttore scientifico, per le parti di propria competenza, è responsabile delle proposte da sottoporre al direttore generale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e delle leggi regionali vigenti in materia. Gli incarichi hanno durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, con possibilità di rinnovo. L'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata, salvo i casi di revoca, nonché il corrispondente trattamento economico degli incarichi sono definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
3. Per le finalità di cui al presente articolo non possono essere utilizzati contratti a tempo determinato di cui all'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 502 del 1992.